

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2105)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DEL PACE, ARTIOLI, CIPOLLA, MARTINO, ZAVATTINI, MARI, GADALETA, ZICCARDI, MARANGONI, D'ANGELOSANTE, BOLDRINI, MADERCHI, CORBA, CANETTI, PINNA, FERMARIELLO, POERIO e BACICCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1975

Modifiche ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, recante norme sulle acque e sugli impianti idroelettrici nonchè all'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Sono note a tutti le motivazioni che portarono nel 1953 alla approvazione della legge n. 959, che pone a carico dei concessionari di derivazione di acqua ad uso idroelettrico un sovraccanone di 1.300 lire per ogni chilowatt di potenza installata risultante dall'atto di concessione.

La motivazione fondamentale della legge n. 959 è stata quella di restituire alle genti della montagna una modestissima parte della ricchezza che ad essi veniva sottratta, ossia l'uso libero delle acque, e permettere con questo la possibilità di intervenire nelle zone montane con opere pubbliche e con uso gratuito di energia, mezzi questi limitatamente riparatori di uno stato di disagio e di difficoltà, che la costruzione di dighe, molte volte con completa deviazione di interi corsi di acqua, produceva negli interessi di tutte le popolazioni.

Le genti della montagna hanno duramente pagato la politica di rapina delle vecchie società idroelettriche, ma hanno anche do-

vuto subire, assieme alla degradazione del suolo e all'abbandono di intere zone fra le più fertili delle valli, immani catastrofi come quella del Vajont, che hanno provocato la perdita di migliaia di vite umane.

Ad oltre venti anni dalla approvazione della legge n. 959 si pone un primo problema ed è quello di adeguare il sovraccanone alle nuove condizioni del valore della moneta e dell'aumentato costo delle opere, che con questi mezzi devono essere realizzate. Per questo proponiamo di portarne l'ammontare per ogni chilowatt di potenza installata dalle iniziali 1.300 lire almeno alle 2.600 lire.

In armonia con questa prima proposta riteniamo che si debbano fissare i contributi previsti per i comuni rivieraschi dall'articolo 53 del testo unico del 1933, attualmente stabiliti fino ad un massimo di lire 800, nella quota fissa di lire 800 di sovraccanone.

Con queste prime due proposte noi riteniamo di apportare una rivalutazione non certamente pari all'aumento dei prezzi; ma

di avviare comunque un modesto riconoscimento verso quelle popolazioni che tanto hanno dato allo sviluppo economico del paese.

Dal 1953 ad oggi, però, molte cose sono cambiate nel modo di amministrare e dirigere i territori montani. In primo luogo si è completata, anche se con enormi ritardi, la costituzione delle Regioni a statuto ordinario e queste, utilizzando a pieno la nuova legge sulla montagna n. 1102 del 1971, hanno dato vita alle comunità montane, organi di autogoverno delle genti della montagna con ampi poteri di programmazione economico-territoriale e urbanistica.

Le comunità montane superano, quindi, la costituzione dei consorzi dei bacini imbriferi montani. Si pone, pertanto, il problema dello scioglimento dei consorzi esistenti e il conseguente passaggio alle comunità montane del personale, dei mezzi, delle competenze e di ogni onere passivo e attivo.

Con questo secondo punto si addiverrà ad affidare ad un unico strumento democratico, rappresentativo di tutte le popolazioni, la gestione di tutte le possibilità che alle gen-

ti della montagna devono andare, unificando quindi le risorse e la loro gestione, in un unico quadro programmatico.

Riteniamo, infine, che sia necessario organizzare i rapporti finanziari tra le comunità montane, i cui comuni sono compresi nel perimetro del bacino imbrifero (in conseguenza dello scioglimento dei consorzi), mediante l'accordo diretto, lasciando alle Regioni il compito di dirimere eventuali disaccordi e di operare con lo stesso metodo anche quando si tratti di rapporti finanziari che intervengano tra comunità montane e singoli comuni già facenti parte di consorzi, ma estranei alle comunità. È oltre tutto necessario cogliere l'occasione per includere, tra i comuni che godono dei benefici dei sovraccanoni, anche quelli dove sono installate le centrali idroelettriche, ma la cui altitudine li pone fuori dal perimetro delle comunità montane.

Onorevoli senatori, riteniamo di avere sufficientemente illustrati i motivi che ci hanno spinto a presentare il disegno di legge — anche senza entrare nella ulteriore illustrazione dell'articolato — e confidiamo nell'apporto di tutti per la sua sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I consorzi dei comuni compresi in tutto o in parte nei perimetri dei bacini imbriferi montani istituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, cessano da ogni attività alla data del 31 dicembre 1975.

Le funzioni e i compiti dei consorzi di cui al comma precedente saranno trasferiti, a partire dalla stessa data, alle comunità montane costituite ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni ed integrazioni e conseguenti leggi regionali.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1975, gli organismi di cui al primo comma continueranno ad esercitare i poteri loro attribuiti dalle leggi vigenti per l'attuazione dei programmi deliberati anteriormente al 31 dicembre 1974.

Rimangono in vigore, in quanto applicabili, le norme relative alla determinazione dei bacini imbriferi montani e dei relativi perimetri, fermo restando il trasferimento delle funzioni e dei compiti dei consorzi alle comunità montane, nonchè di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 2.

I beni, gli immobili, le attività, le passività e i rapporti giuridici, i mezzi finanziari sotto qualsiasi forma di proprietà dei consorzi disciolti, nonchè i proventi derivanti dai sovraccanoni previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono devoluti alla data del 31 dicembre 1975 alle comunità montane dei comuni compresi in tutto o in parte nei perimetri dei rispettivi bacini imbriferi montani.

Dal momento della devoluzione, le comunità montane subentrano nella titolarità di tutte le situazioni attive e passive e nei rapporti processuali inerenti.

Nel caso in cui i comuni compresi nel perimetro di un bacino imbrifero siano costitui-

ti in più comunità montane, la ripartizione tra le stesse dei beni, degli immobili, dei mezzi finanziari, delle attività e passività e dei rapporti giuridici, nonché dei proventi derivanti dai sovraccanoni appartenenti al consorzio, disciolto a norma del precedente articolo 1, verrà effettuata di accordo con le comunità o, in caso di disaccordo, dalla Regione, sentite le comunità.

Le stesse modalità di ripartizione tra le comunità e singoli comuni ad esse estranei degli immobili, dei mezzi finanziari, delle attività e passività e dei rapporti giuridici, nonché dei proventi derivanti dai sovraccanoni, si applicano anche nei casi in cui vi siano comuni che, già facenti parte del consorzio disciolto, non sono inseriti nella o nelle comunità montane comprese nei perimetri del bacino imbrifero. La ripartizione verrà effettuata d'accordo tra gli enti suddetti e, in caso di disaccordo, dalla Regione sentiti gli stessi enti concorrenti.

Art. 3.

L'ammontare del sovraccanone annuo indicato dall'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, è elevato a lire 2.600 per ogni chilowatt di potenza nominale media risultante dall'atto di concessione.

Il sovraccanone di cui al comma precedente viene conferito dai concessionari delle grandi derivazioni d'acqua anche per le centrali idroelettriche ubicate al di sotto dei 300 metri di altitudine che comunque utilizzano le acque provenienti dai bacini montani.

Art. 4.

I sovraccanoni, previsti dall'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, modificato dall'articolo 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1426, e, successivamente, dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1501, sono fissati nella misura di lire 800 per chilowatt di potenza nominale media concessa.

Art. 5.

I comuni non compresi nelle zone omogenee sulle quali si sono costituite le comunità montane ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ma nei cui territori sono ubicate le centrali idroelettriche di cui al secondo comma dell'articolo 3, godono dei benefici della presente legge.

Art. 6.

I mezzi finanziari, che ai sensi della presente legge provengono alle comunità montane e ai comuni di cui all'articolo 5, sono utilizzati esclusivamente per la formazione e l'attuazione dei piani di sviluppo economico e sociale con particolare riguardo agli interessi per lo sviluppo agricolo, nonché dei piani di sviluppo urbanistico delle comunità.

Tali mezzi si aggiungono ai finanziamenti già previsti dalle leggi vigenti.

Art. 7.

Per quanto non previsto dalla presente legge, restano in vigore le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.